



**Dipartimento
per le politiche della famiglia**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**OSSERVATORIO NAZIONALE PER L'ASSEGNO UNICO
E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO**

**Relazione semestrale sullo stato di
implementazione dell'Assegno unico
e universale per i figli a carico di cui
all'art. 9 comma 3 lett. *b* del decreto
legislativo 29 dicembre 2021 n. 230**

maggio 2024 - ottobre 2024

Sommario

Capitolo 1	3
L'Assegno unico e universale: gestione amministrativa e applicativa della misura.....	3
1.1. L'attuazione della norma istitutiva dell'Assegno unico e universale nel semestre di riferimento: linee generali.....	3
1.2. La gestione amministrativa della misura	12
1.3. Maggiorazioni per i Nuclei vedovili entro il quinquennio - articolo 22 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.....	13
1.4. Operazioni di conguaglio a credito e a debito su AUU	14
1.5 Effetti derivanti dalla sospensione della misura Rdc sui nuclei percettori dell'integrazione	15
1.6 Nuovo calendario dei pagamenti mensili.....	16
1.7 Permessi di soggiorno ammissibili per il riconoscimento di AUU - richiesta di parere derivante dall'applicazione della Sentenza n. 121/ 2023 del tribunale di Trento	16
1.8 Rilascio di video tutorial in caso di maggiorenni per integrazione della domanda di AUU	17
1.9 Assegno unico per famiglie con nuovi nati. Proattività del servizio.....	18
1.10 Rivalutazione degli importi per il 2024.....	18
1.11 Riconoscimento dell'assegno ai genitori affidatari	18
1.12 Subentro del Patronato in una domanda di Assegno unico	19
1.13 Genitori entrambi lavoratori: nuove funzionalità di gestione della maggiorazione per i nuclei vedovili.....	19
1.14 Maggiorazione per la condizione di disabilità dei figli beneficiari: implementazione delle modalità di verifica.....	19
Capitolo 2	20
L'impatto dell'assegno unico e universale sulle famiglie e i dati statistici commentati ..	20
2.1. Natalità e fecondità	20
2.2 Struttura delle famiglie.....	21
2.3 Previsioni su numero e tipologie di famiglie	22
2.4 Le famiglie con figli fiscalmente a carico	24
2.5 Tipologie familiari e classi di ISEE	25
Conclusioni	26

Capitolo 1

L'Assegno unico e universale: gestione amministrativa e applicativa della misura

1.1. L'attuazione della norma istitutiva dell'Assegno unico e universale nel semestre di riferimento: linee generali

La presente Relazione, giunta alla sua quarta edizione e redatta ai sensi dell'art. 9, comma 3 lett. b, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, illustra i dati aggiornati e le informazioni riguardanti l'attuazione della misura dell'Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito "AUU") nel periodo compreso tra maggio 2024 e ottobre 2024.

L'assegno viene corrisposto dall'Inps a domanda, anche a coloro che percepivano l'AUU come integrazione sul Reddito di Cittadinanza (di seguito "RdC"), misura completamente cessata a far data dal 31 dicembre 2023. Di conseguenza i nuclei familiari aventi diritto all'AUU, che in precedenza percepivano il RdC, hanno dovuto presentare autonoma domanda, con contestuale aggiornamento dell'Isee, per il riconoscimento della misura, come previsto per la generalità delle famiglie, entro il termine ultimo del 30 giugno 2024 senza perdita degli arretrati. Pertanto, a partire dagli ultimi mesi del 2024 sono entrati nuovamente a far parte dei percettori di AUU a domanda anche coloro che percepivano il RdC.

Nei primi dieci mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per 16,47 miliardi di euro, che si aggiungono ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022.

Per quel che riguarda lo stato di implementazione della misura, in relazione al semestre oggetto di analisi, non emergono novità significative ad esclusione dell'introduzione di nuove funzionalità procedurali che consentono agli operatori delle strutture territoriali dell'Inps di effettuare le operazioni di verifica delle condizioni di disabilità che attribuiscono una maggiorazione dell'importo dell'AUU. Ciò premesso, nel presente capitolo si riporteranno i dati e le informazioni più significative sul piano della gestione amministrativa della misura relative al semestre di riferimento.

In linea generale si evidenzia come, dalla lettura dei dati forniti, ai sensi dell'art. 9 co. 3 lettera b del d.lgs. 230/2021, dall'Osservatorio Statistico sull'AUU, aggiornati a ottobre 2024, emergano le seguenti informazioni:

- la copertura finanziaria per il 2024 è stata aumentata di 525,7 milioni di euro, rispetto ai 457,9 milioni del 2023.
- il take-up della misura, con riferimento all'anno 2024 risulta pari al 94%, segnando un incremento rispetto all'anno 2023, dove risultava pari all'93%. In particolare, i dati evidenziano una ripartizione a livello regionale dell'adesione alla misura che si dimostra analoga a quanto verificato nelle precedenti annualità, così come riscontrabile dal prospetto che segue. (Tavola 1.1). Dai dati sottoesposti si può infatti osservare, per quanto riguarda la composizione del dato di adesione alla misura a livello regionale, che lo stesso risulta, in continuità con quanto osservato nel semestre precedente, maggiore al sud (97%) rispetto al centro (92%) e al nord (91%).

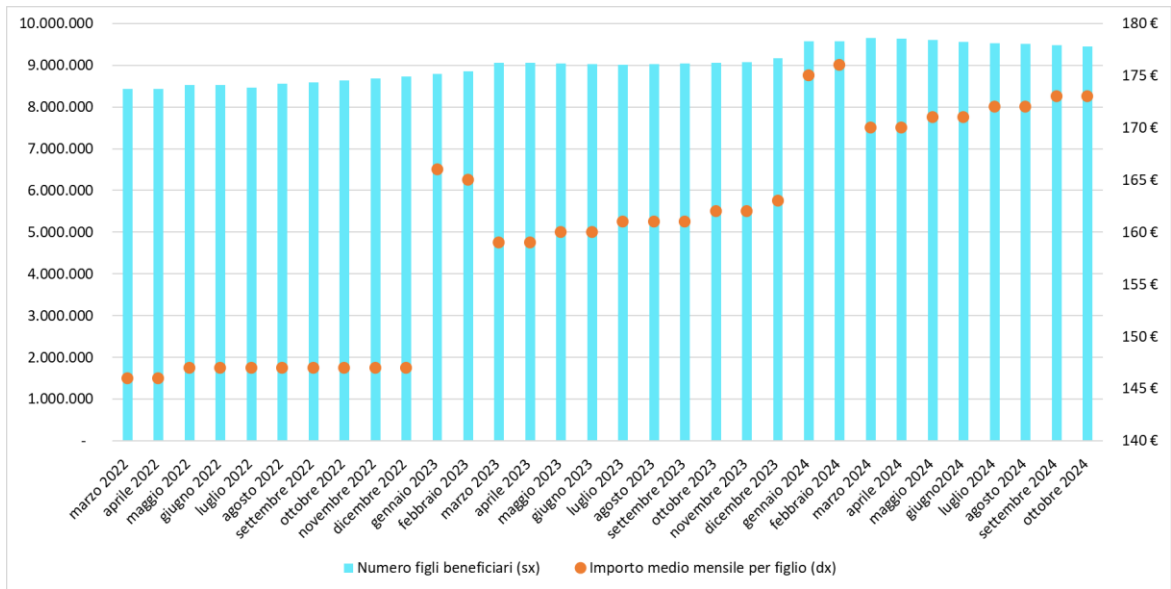
Tavola 1.1 Complesso dei figli beneficiari di almeno una mensilità di AUU per regione di residenza e relativo take-up nei due anni di competenza considerati (gennaio-dicembre 2023 e gennaio-ottobre 2024)

Regione/Area	Numero totale figli 2023 (A)	Numero residenti ISTAT 2023 tra 0 e 20 anni (B)	Take up 2023 (A)/(B)	Numero totale figli 2024* (A)	Numero residenti ISTAT 2024 tra 0 e 20 anni (B)	Take up 2024* (A)/(B)
PIEMONTE	667.628	731.170	91%	663.968	724.550	92%
VALLE D'AOSTA	19.896	22.126	90%	19.748	21.839	90%
LOMBARDIA	1.689.653	1.863.408	91%	1.679.111	1.850.418	91%
Prov.Autonomia TRENTO	100.097	106.973	94%	98.173	105.789	93%
Prov.Autonomia BOLZANO	104.449	117.079	89%	104.307	116.710	89%
VENETO	805.437	883.258	91%	799.659	872.437	92%
FRIULI VENEZIA GIULIA	184.638	200.325	92%	183.226	198.608	92%
LIGURIA	213.497	238.986	89%	213.422	237.954	90%
EMILIA ROMAGNA	737.028	796.678	93%	734.071	791.932	93%
TOSCANA	564.308	627.698	90%	560.305	620.734	90%
UMBRIA	139.003	147.592	94%	137.769	145.528	95%
MARCHE	245.852	259.331	95%	243.173	256.594	95%
LAZIO	955.807	1.046.269	91%	947.928	1.033.884	92%
ABRUZZO	212.141	221.329	96%	209.911	218.999	96%
MOLISE	45.433	47.024	97%	44.814	46.272	97%
CAMPANIA	1.104.039	1.153.250	96%	1.094.481	1.135.259	96%
PUGLIA	702.929	721.010	97%	692.582	707.979	98%
BASILICATA	89.787	91.913	98%	87.994	89.904	98%
CALABRIA	342.557	348.468	98%	339.662	344.015	99%
SICILIA	920.651	943.646	98%	912.491	932.169	98%
SARDEGNA	234.335	245.456	95%	230.693	239.941	96%
TOTALE	10.079.165	10.812.989	93%	9.997.488	10.691.515	94%
<i>Nord</i>	<i>4.522.323</i>	<i>4.960.003</i>	<i>91%</i>	<i>4.495.685</i>	<i>4.920.237</i>	<i>91%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.904.970</i>	<i>2.080.890</i>	<i>92%</i>	<i>1.889.175</i>	<i>2.056.740</i>	<i>92%</i>
<i>Sud e Isole</i>	<i>3.651.872</i>	<i>3.772.096</i>	<i>97%</i>	<i>3.612.628</i>	<i>3.714.538</i>	<i>97%</i>

* periodo gennaio - ottobre 2024

- nei primi 10 mesi del 2024 sono pervenute circa 500.000 nuove istanze di erogazione di AUU, in quanto a partire da marzo 2023 e per tutte le annualità successive è stata introdotta una misura di semplificazione per gli utenti. E' stato stabilito, infatti, che i dati della domanda, se accolta e in corso di validità, debbano essere prelevati automaticamente dagli archivi dell'istituto, procedendo a liquidare il beneficio in continuità senza necessità di una nuova istanza.
- a seguito dell'adeguamento annuale alla variazione dell'indice del costo della vita, previsto dalla norma istitutiva dell'AUU, gli importi e le relative soglie Isee della misura sono stati maggiorati dell'8,1% nel 2023 e del 5,4% nel 2024. Conseguentemente, gli importi medi mensili per richiedente sono passati da 257 euro nel 2023 a 273 euro nei primi dieci mesi del 2024. In relazione all'importo medio mensile per ciascun figlio, l'importo della misura è passato, invece, da 162 euro nel 2023 a 172 euro nei primi 10 mesi del 2024. Si evidenzia, altresì, che a partire dagli ultimi mesi del 2024, sono entrati a far parte dei percettori dell'AUU, a domanda, anche coloro che percepivano il RdC, misura vigente sino a dicembre 2023.

Grafico 1.1 – Figli beneficiari di AUU e relativi importi medi mensili



Per avere, inoltre, contezza del numero di famiglie e di figli raggiunti dalla misura, nella Tavola 1.2 vengono riportati, per ciascuna regione, il numero di richiedenti e il numero di figli che, distintamente per il 2023 e per i primi 10 mesi del 2024, hanno ricevuto almeno un pagamento di AUU. Viene, altresì, indicato il numero medio di mensilità percepite nell'anno e la misura media mensile dell'assegno.

Tavola 1.2 – Richiedenti e figli percettori di almeno una mensilità di AUU nell'anno di riferimento per regione

Regione	Anno 2023 (periodo di competenza Gennaio-Dicembre)					Anno 2024 (Periodo di competenza Gennaio-Ottobre)				
	Numero richiedenti	Numero figli	Importo medio mensile per richiedente (euro)	Importo medio mensile per figlio (euro)	Numero medio mensilità per figlio	Numero richiedenti	Numero figli	Importo medio mensile per richiedente (euro)	Importo medio mensile per figlio (euro)	Numero medio mensilità per figlio
PIEMONTE	413.413	655.305	243	154	11,2	420.592	663.968	258	164	9,6
VALLE D'AOSTA	12.191	19.785	241	149	11,3	12.241	19.748	251	156	9,6
LOMBARDIA	1.034.474	1.673.448	249	154	11,3	1.043.278	1.679.111	262	163	9,5
Prov.Autonomia TRENTO	58.218	99.138	267	158	11,3	58.065	98.173	280	166	9,6
Prov.Autonomia BOLZANO	58.480	104.450	265	149	11,4	58.855	104.307	276	156	9,6
VENETO	497.024	801.075	249	155	11,3	498.719	799.659	262	164	9,5
FRIULI VENEZIA GIULIA	116.003	183.424	252	160	11,3	116.166	183.226	267	169	9,5
LIGURIA	137.093	209.828	233	153	11,2	139.791	213.422	248	163	9,5
EMILIA ROMAGNA	461.447	731.408	247	156	11,3	464.860	734.071	260	165	9,6
TOSCANA	365.264	558.741	234	154	11,3	367.898	560.305	247	162	9,5
UMBRIA	88.377	136.873	252	163	11,3	89.363	137.769	265	172	9,6
MARCHE	154.699	243.446	250	159	11,3	155.288	243.173	263	168	9,6
LAZIO	600.087	929.907	243	157	11,1	615.321	947.928	258	167	9,6
ABRUZZO	130.687	207.491	260	164	11,2	132.849	209.911	275	174	9,6
MOLISE	27.799	44.118	260	164	11,1	28.400	44.814	275	174	9,6
CAMPANIA	623.580	1.015.427	281	173	10,6	677.535	1.094.481	301	186	9,6
PUGLIA	425.010	672.341	271	171	11,0	441.189	692.582	287	182	9,6
BASILICATA	54.391	87.705	274	170	11,2	55.052	87.994	287	180	9,6
CALABRIA	195.391	320.574	301	183	10,7	208.206	339.662	320	195	9,6
SICILIA	523.200	844.107	284	177	10,6	568.484	912.491	307	190	9,6
SARDEGNA	151.006	225.816	262	175	11,1	155.408	230.693	275	185	9,6
TOTALE	6.127.834	9.764.407	257	162	11,1	6.307.560	9.997.488	273	172	9,6

Lettura dati 25 novembre 2024

In relazione alla consistenza della misura mensile dell'AUU per il nucleo familiare, si evidenzia come la stessa risulti pari alla somma degli assegni base e delle maggiorazioni relative a ciascun figlio avente diritto alla misura. Dai dati illustrati nella seguente Tavola, in particolare, si può osservare come varia la misura media dell'AUU in funzione del numero di figli.

Tavola 1.3 – Richiedenti pagati e importi medi mensili di competenza dell'AUU per numero di figli anno 2024.

Numero di figli pagati per richiedente	Mese di competenza					
	Maggio 2024		Giugno 2024		Luglio 2024	
	Numero richiedenti pagati	Importo medio mensile per richiedente* (euro)	Numero richiedenti pagati	Importo medio mensile per richiedente* (euro)	Numero richiedenti pagati	Importo medio mensile per richiedente* (euro)
1 figlio	3.178.758	148	3.164.523	149	3.160.633	150
2 figli	2.319.435	326	2.307.022	326	2.298.216	328
3 figli	463.329	647	460.903	648	458.862	650
4 figli	76.051	1.128	75.692	1.129	75.489	1.131
5 figli	13.402	1.448	13.321	1.449	13.277	1.452
6 figli e più	4.409	1.915	4.398	1.916	4.402	1.923
Totale	6.055.384	271	6.025.859	271	6.010.879	272

Numero di figli pagati per richiedente	Mese di competenza					
	Agosto 2024		Settembre 2024		Ottobre 2024	
	Numero richiedenti pagati	Importo medio mensile per richiedente* (euro)	Numero richiedenti pagati	Importo medio mensile per richiedente* (euro)	Numero richiedenti pagati	Importo medio mensile per richiedente* (euro)
1 figlio	3.161.991	150	3.158.494	150	3.150.937	150
2 figli	2.291.309	328	2.282.557	329	2.270.379	330
3 figli	457.452	651	455.523	652	452.634	653
4 figli	75.392	1.133	75.179	1.134	74.729	1.134
5 figli	13.286	1.454	13.251	1.456	13.150	1.457
6 figli e più	4.389	1.920	4.391	1.925	4.358	1.920
Totale	6.003.819	273	5.989.395	273	5.966.187	273

** Si intende l'importo erogato complessivamente per i figli indicati dal richiedente nella domanda, senza tener conto della modalità di pagamento, che eventualmente consente ai due genitori di ricevere ciascuno la metà dell'importo. Lettura dati 25 novembre 2024*

A ottobre 2024 si registra un importo medio per richiedente di 273 euro (vs 271 euro di maggio 2024): esso risulta pari ad un valore di 150 euro nel caso di liquidazione relativa ad un solo figlio e cresce in modo molto consistente all'aumentare del numero di figli, raggiungendo la misura di 1.134 euro per i nuclei con 4 figli e di 1.920 euro per i nuclei con almeno 6 figli.

Nella tavola che segue vengono riassunti i dati principali relativi sia ai beneficiari sia alla spesa per AUU per l'intero periodo di vigenza della misura e per il complesso dei beneficiari.

Tavola 1.4 Quadro riassuntivo dei principali valori caratteristici con riferimento all'intero periodo di vigenza della misura per ciascun anno di competenza.

	Marzo-Dicembre 2022	Anno 2023	Gennaio-Ottobre 2024
	AUU a domanda		
Numero medio mensile richiedenti	5.343.878	5.672.708	6.025.872
Numero medio mensile figli	8.555.131	9.015.404	9.557.944
Importo medio mensile per richiedente (euro)	235	257	273
Importo medio mensile per figlio (euro)	147	162	172
Spesa complessiva annua (milioni di euro)	12.560,3	17.485,8	16.466,7
	AUU/RdC		
Numero medio mensile nuclei	374.008	314.088	

Numero medio mensile figli	624.688	525.043	
Integrazione media mensile per nucleo (euro)	177	194	
Integrazione media mensile per figlio (euro)	106	116	
Spesa complessiva annua (milioni di euro)	662,8	730,4	
TOTALE			
Spesa totale di competenza dell'anno (milioni di euro)	13.223,1	18.216,2	16.466,7
Numero nuclei con almeno un AUU nell'anno*	6.247.255	6.566.144	6.307.560
Numero totale di figli (univoci) raggiunti dalla misura nell'anno	9.690.548	10.079.165	9.997.488

* Il numero di nuclei totali indicato per il 2022 ed il 2023 è dato dalla somma dei richiedenti AUU e dei nuclei percettori di AUU/RdC, mentre per il 2024, a seguito della soppressione del RdC, corrisponde esattamente ai richiedenti AUU.

In merito alla declinazione degli importi in relazione alla fascia di età e alle diverse classi di ISEE nella Tavola 1.5 risultano illustrati gli importi medi mensili per figlio, per classe di ISEE e per classe di età di appartenenza: come noto, i figli minorenni sono quelli per i quali è prevista la misura massima dell'assegno base, mentre i figli tra i 18 e i 20 anni, cioè fino al compimento del 21° anno, hanno diritto ad importi più contenuti. Nella tavola sono stati inserite anche le persone con disabilità, che sono figli con età pari o superiore a 21 anni.

Tavola 1.5 – Numero di beneficiari e importi medi mensili per classe di età e classe di ISEE – periodo maggio - ottobre 2024.

	MINORENNI		MAGGIORENNI 18 – 20		MAGGIORENNI > 20		TOTALE	
<i>Classe di ISEE</i>	<i>Numero Figli</i>	<i>Importo medio mensile per figlio (euro)</i>	<i>Numero Figli</i>	<i>Importo medio mensile per figlio (euro)</i>	<i>Numero Figli</i>	<i>Importo medio mensile per figlio (euro)</i>	<i>Numero Figli</i>	<i>Importo medio mensile per figlio (euro)</i>
<i>mese di competenza: MAGGIO 2024</i>								
Fino a 17.090,61 €	4.233.730	239	542.310	115	71.856	201	4.847.896	224
di cui: fino a 5.696,87 €	1.426.164	240	176.366	119	29.965	201	1.632.495	226
5.696,88-11.393,74 €	1.612.757	238	205.172	116	24.961	201	1.842.890	224
11.393,75 a 17.090,61 €	1.194.809	238	160.772	109	16.930	200	1.372.511	222
17.090,62-22.787,48 €	875.720	222	121.639	99	11.162	187	1.008.521	207
22.787,49-28.484,35 €	587.283	187	87.373	83	7.391	159	682.047	174
28.484,36-34.181,22 €	365.774	152	59.637	67	4.555	129	429.966	140
34.181,23-39.878,09 €	213.822	117	36.064	54	2.723	101	252.609	107
39.878,10-45.574,96 €	113.534	82	21.594	39	1.626	73	136.754	75
> 45.574,96 €	140.153	64	40.525	32	2.961	57	183.639	57
ISEE non presentato	1.718.184	62	320.851	31	27.082	57	2.066.117	57
TOTALE	8.248.200	184	1.229.993	81	129.356	158	9.607.549	171
<i>mese di competenza: GIUGNO 2024</i>								
Fino a 17.090,61 €	4.227.621	239	543.784	115	71.941	201	4.843.346	224

Relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico di cui all'art. 9 comma 3 lett. *b* del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 – maggio 2024 – ottobre 2024

di cui: fino a 5.696,87 €	1.426.941	240	177.383	119	30.108	201	1.634.432	226
5.696,88-11.393,74 €	1.607.981	238	205.399	116	24.920	201	1.838.300	224
11.393,75 a 17.090,61 €	1.192.699	238	161.002	109	16.913	200	1.370.614	222
17.090,62-22.787,48 €	874.116	222	121.820	100	11.173	187	1.007.109	207
22.787,49-28.484,35 €	585.884	187	87.507	83	7.397	159	680.788	174
28.484,36-34.181,22 €	364.633	152	59.857	67	4.554	129	429.044	140
34.181,23-39.878,09 €	215.448	116	37.513	54	2.788	101	255.749	107
39.878,10-45.574,96 €	114.657	82	22.528	39	1.674	73	138.859	75
> 45.574,96 €	147.444	64	42.781	32	3.063	57	193.288	57
ISEE non presentato	1.679.986	61	304.439	31	26.684	57	2.011.109	57
TOTALE	8.209.789	185	1.220.229	82	129.274	158	9.559.292	171
<i>mese di competenza: LUGLIO 2024</i>								
Fino a 17.090,61 €	4.235.279	239	546.391	115	72.488	201	4.854.158	224
di cui: fino a 5.696,87 €	1.430.407	240	178.334	120	30.332	201	1.639.073	226
5.696,88-11.393,74 €	1.608.954	239	205.991	116	25.086	201	1.840.031	224
11.393,75 a 17.090,61 €	1.195.918	238	162.066	109	17.070	200	1.375.054	222
17.090,62-22.787,48 €	877.298	222	123.218	100	11.306	187	1.011.822	207
22.787,49-28.484,35 €	588.974	187	88.630	84	7.491	159	685.095	173
28.484,36-34.181,22 €	367.116	152	60.974	67	4.620	129	432.710	140
34.181,23-39.878,09 €	218.860	116	38.849	53	2.869	101	260.578	107
39.878,10-45.574,96 €	117.109	82	23.541	39	1.727	73	142.377	75
> 45.574,96 €	154.640	64	44.931	32	3.167	57	202.738	57
ISEE non presentato	1.631.304	61	283.933	31	25.950	57	1.941.187	57
TOTALE	8.190.580	185	1.210.467	83	129.618	158	9.530.665	172
<i>mese di competenza: AGOSTO 2024</i>								
Fino a 17.090,61 €	4.239.842	239	548.794	115	73.336	201	4.861.972	224
di cui: fino a 5.696,87 €	1.433.053	240	179.293	120	30.787	201	1.643.133	226
5.696,88-11.393,74 €	1.610.597	239	206.707	116	25.325	201	1.842.629	224
11.393,75 a 17.090,61 €	1.196.192	238	162.794	109	17.224	200	1.376.210	222
17.090,62-22.787,48 €	877.775	222	123.963	100	11.402	188	1.013.140	207
22.787,49-28.484,35 €	589.693	187	89.392	84	7.555	159	686.640	173
28.484,36-34.181,22 €	367.690	152	61.616	67	4.678	129	433.984	139
34.181,23-39.878,09 €	220.146	116	39.669	54	2.931	101	262.746	107
39.878,10-45.574,96 €	118.180	82	24.227	39	1.769	73	144.176	75
> 45.574,96 €	159.087	64	47.588	32	3.268	57	209.943	56
ISEE non presentato	1.606.899	61	268.255	31	25.802	57	1.900.956	57
TOTALE	8.179.312	185	1.203.504	83	130.741	159	9.513.557	172
<i>mese di competenza: SETTEMBRE 2024</i>								
Fino a 17.090,61 €	4.244.217	239	552.673	115	73.919	201	4.870.809	224
di cui: fino a 5.696,87 €	1.433.240	240	180.223	120	31.012	201	1.644.475	226
5.696,88-11.393,74 €	1.613.006	238	208.244	116	25.536	201	1.846.786	224

Relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico di cui all'art. 9 comma 3 lett. *b* del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 – maggio 2024 – ottobre 2024

11.393,75 a 17.090,61 €	1.197.971	237	164.206	109	17.371	200	1.379.548	222
17.090,62-22.787,48 €	880.009	222	125.503	100	11.534	187	1.017.046	206
22.787,49-28.484,35 €	592.038	187	90.957	84	7.623	159	690.618	173
28.484,36-34.181,22 €	370.173	151	63.010	67	4.754	129	437.937	139
34.181,23-39.878,09 €	221.786	116	40.083	54	2.963	101	264.832	106
39.878,10-45.574,96 €	119.708	82	24.650	39	1.778	73	146.136	74
> 45.574,96 €	162.377	63	49.738	32	3.326	57	215.441	56
ISEE non presentato	1.568.854	61	248.618	31	25.462	57	1.842.934	57
TOTALE	8.159.162	186	1.195.232	84	131.359	159	9.485.753	173
<i>mese di competenza: OTTOBRE 2024</i>								
Fino a 17.090,61 €	4.239.538	238	552.552	115	74.331	201	4.866.421	223
di cui: fino a 5.696,87 €	1.435.346	239	180.769	120	31.235	201	1.647.350	225
5.696,88-11.393,74 €	1.608.717	238	208.016	116	25.673	201	1.842.406	223
11.393,75 a 17.090,61 €	1.195.475	237	163.767	109	17.423	200	1.376.665	221
17.090,62-22.787,48 €	878.616	221	125.616	100	11.564	187	1.015.796	206
22.787,49-28.484,35 €	591.878	186	91.345	83	7.688	159	690.911	172
28.484,36-34.181,22 €	370.393	151	63.382	67	4.778	129	438.553	138
34.181,23-39.878,09 €	222.903	116	41.561	53	2.992	101	267.456	106
39.878,10-45.574,96 €	121.363	81	26.180	39	1.810	73	149.353	74
> 45.574,96 €	171.088	63	57.676	31	3.423	57	232.187	55
ISEE non presentato	1.534.181	61	222.594	31	25.191	57	1.781.966	57
TOTALE	8.129.960	186	1.180.906	85	131.777	159	9.442.643	173

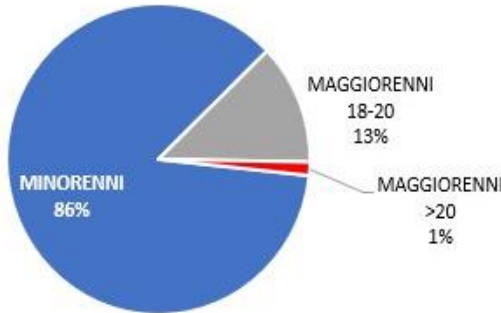
Nel mese di ottobre 2024 l'assegno, in media pari a 173 euro a figlio, è stato attribuito in maniera diversa per classe di età: i minorenni, in particolare, hanno percepito mediamente un assegno di 186 euro, mentre è risultato pari a 85 euro per i figli maggiorenni tra i 18 ed i 20 anni e a 159 euro per le persone maggiorenni con disabilità.

È bene inoltre tener presente che, a prescindere dalle maggiorazioni a cui ogni soggetto può avere diritto in termini di importo aggiuntivo rispetto all'assegno base, quest'ultimo rappresenta di fatto la componente principale dell'AUU: in generale l'assegno base per i figli maggiorenni risulta pari a circa la metà di quello dei minorenni, e già questo spiega la profonda differenza tra gli importi medi tra le due classi di età. Per quanto riguarda le persone con disabilità invece, la legge di bilancio 2023 ha equiparato l'assegno base per i maggiorenni a quello dei minorenni; quindi, per essi l'unica differenziazione nella misura dell'importo riguarda la maggiorazione modulata per grado di disabilità che viene riconosciuta solo fino ai 21 anni.

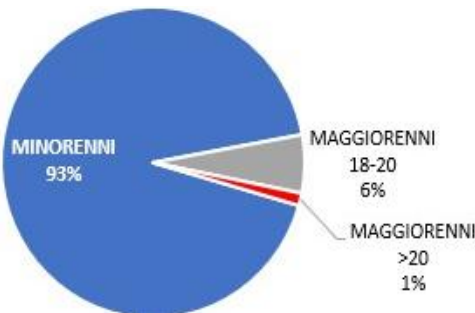
Considerando che l'importo complessivamente erogato nel mese di ottobre 2024 è pari a circa 1,6 miliardi di euro, osservando quanto riportato nella tavola precedente, si può desumere che, in termini complessivi, la spesa è stata impiegata per il 93% del suo ammontare a favore dei figli minorenni, che in termini di numerosità risultano pari all'86% del totale dei beneficiari, e per il 6% ai maggiorenni, pari in termini numerici al 13% dei beneficiari, come illustrato anche nel Grafico 1.2.

Grafico 1.2 –Percentuale di figli beneficiari del mese di ottobre 2024 per classe di età e relativa ripartizione della spesa di competenza.

Ripartizione del numero di figli beneficiari per il mese di ottobre 2024



Ripartizione della spesa di ottobre 2024 per classe di età del figlio beneficiario

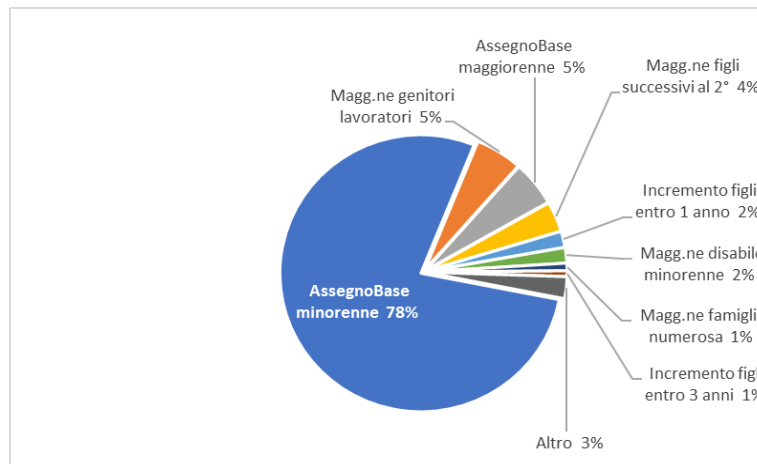


Per concludere, può essere di interesse osservare come hanno influito, sul complesso della spesa per AUU, le diverse voci che concorrono alla formazione della misura, con riferimento sia all'assegno base che alle eventuali maggiorazioni. Considerando i dati di spesa relativi al 2024, nella Tavola 1.6 e nel grafico 1.3 che seguono, viene esposta la ripartizione percentuale delle somme complessivamente erogate per l'AUU a domanda, riferibili alle principali componenti dell'importo dell'assegno. Viene, altresì, indicato il numero medio di richiedenti e di figli che risultano aver percepito un AUU comprensivo di tale componente e l'importo medio mensile della componente stessa.

Tavola 1.6 – Le principali componenti della spesa per AUU a domanda nel 2023 e nei primi dieci mesi del 2024.

Tipo componente	Quota della spesa complessiva assorbita dalla componente	Numero medio richiedenti beneficiari della componente (migliaia di unità)	Numero medio figli beneficiari della componente (migliaia di unità)	Importo medio mensile della componente per richiedente (euro)	Importo medio mensile della componente per figlio (euro)
AssegnoBase minorenni	78%	5.269	8.211	244	157
Magg.ne genitori lavoratori	5%	1.981	3.096	45	29
AssegnoBase maggiorenne	5%	1.155	1.217	76	72
Magg.ne figli successivi al 2°	4%	566	687	103	85
Incremento figli entro 1 anno	2%	368	374	83	82
Magg.ne disabile minorenni	2%	259	279	113	105
Magg.ne famiglia numerosa	1%	97	406	150	36
Incremento figli entro 3 anni	1%	101	109	104	97
Altro	3%				
TOTALE 2024	100%	6.026	9.558	273	172

Grafico 1.3 – Ripartizione della spesa per AUU di competenza dei primi dieci mesi del 2024 per tipo di componente.



La componente principale di spesa è costituita dall'assegno base per i figli minorenni, che assorbe il 78% del totale delle risorse impiegate, e, come si può osservare nella tabella precedente, essa risulta pari in media a 157 euro al mese per gli 8,2 milioni di figli che risultano mediamente averne diritto: tale importo si riferisce esclusivamente alla componente in esame quindi al netto di qualsiasi ulteriore maggiorazione cui il minore può avere diritto. Seguono in termini di quota di spesa impiegata la maggiorazione prevista per i figli minorenni nei casi in cui entrambi i genitori risultano percettori di reddito da lavoro (5%), l'assegno base per i figli maggiorenni tra 18 e 20 anni (5%), la maggiorazione per i figli successivi al secondo (4%), e si attestano sul 2% della spesa sia la maggiorazione per i figli minorenni con disabilità che l'incremento per i figli entro 1 anno. Gli altri tipi di importo riconosciuti sull'AUU assorbono una spesa del tutto residuale.

In relazione agli oneri della prestazione, inoltre, sulla base dei dati contenuti nell'ultimo report mensile fornito dall'Inps ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, istitutivo dell'AUU, emerge che i pagamenti eseguiti fino al 31 ottobre 2024 ammontano complessivamente ad euro 46.429.218.871,20, dei quali euro 16.677.390.864,17 da gennaio 2024 ed euro 1.667.192.824,66 nel solo mese di ottobre 2024, e sono relativi ad un totale di domande accolte pari a 9.449.627 rispetto al totale di 11.876.429 domande presentate.

A tale riguardo, di seguito la tabella relativa ai richiedenti pagati, figli e relativi importi di AUU erogati per i primi 10 mesi dell'anno 2024 e mese di competenza.

Tavola 1.7 – Richiedenti pagati, figli e relativi importi di AUU erogati per i primi 10 mesi dell'anno 2024 e mese di competenza.

Mese di competenza	Numero richiedenti pagati	Numero figli	Importo complessivo erogato (milioni di euro)	Importo medio mensile per richiedente* (euro)	Importo medio mensile per figlio (euro)
anno 2024					
gennaio	6.028.690	9.578.541	1.680,0	279	175
febbraio	6.028.205	9.574.017	1.684,4	279	176
marzo	6.082.883	9.657.786	1.644,1	270	170
aprile	6.067.416	9.629.634	1.641,1	270	170
maggio	6.055.384	9.607.549	1.640,3	271	171
giugno	6.025.859	9.559.292	1.635,2	271	171
luglio	6.010.879	9.530.665	1.637,5	272	172
agosto	6.003.819	9.513.557	1.637,3	273	172
settembre	5.989.395	9.485.753	1.636,8	273	173
ottobre	5.966.187	9.442.643	1.630,0	273	173
<i>Importo complessivo relativo ai mesi di competenza 2024</i>			16.466,7		
<i>Media mensile beneficiari 2024</i>	6.025.872	9.557.944			
<i>Importo medio mensile 2024</i>				273	172
* Si intende l'importo erogato complessivamente per i figli indicati dal richiedente nella domanda, senza tener conto della modalità di pagamento, che eventualmente consente ai due genitori di ricevere ciascuno la metà dell'importo. Tuttavia, per quanto riguarda il 2023, se il figlio per il quale si è richiesto AUU è anche presente in un nucleo che fa capo all'altro genitore che percepiva RdC, l'importo dell'AUU in questa tavola risulta conteggiato solo per la parte del genitore richiedente.					
<i>Lettura dati 25 novembre 2024</i>					

1.2. La gestione amministrativa della misura

Nel contesto che si è delineato nella fase successiva all'avvio della nuova misura familiare, l'INPS ha proseguito con la piena operatività della misura stessa attuando, al contempo, le iniziative utili al fine di implementare e migliorare tutti i seguenti aspetti:

- gestione dei nuclei vedovili e della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori;
- conguagli a credito e a debito derivanti da operazioni gestionali;
- effetti derivanti dalla sospensione della misura reddito di cittadinanza e prosecuzione della prestazione per i nuclei con figli maggiorenni in possesso dei requisiti;
- puntualità dei pagamenti e comunicazione del nuovo calendario delle erogazioni;
- valutazioni sui permessi di soggiorno ammissibili e richiesta di parere derivante dall'applicazione della Sentenza n. 121/2023 del tribunale di Trento;
- rilascio di video tutorial in caso di maggiorenni per integrazione della domanda di AUU nei casi di blocco della domanda;
- campagna informativa per le famiglie con nuovi nati e proattività del servizio.

Tali attività gestionali saranno approfondite nei paragrafi che seguono in considerazione delle norme giuridiche e amministrative che incidono sulla operatività della misura nel periodo temporale di riferimento oggetto della presente relazione.

1.3. Maggiorazioni per i Nuclei vedovili entro il quinquennio - articolo 22 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

L'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione dell'importo dell'assegno spettante per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente per importi di ISEE superiori, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE a partire da 40.000 euro¹.

Sull'applicazione di tale maggiorazione inizialmente l'INPS è intervenuto² precisando che, in linea con il dettato normativo e tenuto conto della ratio della normativa stessa, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non potesse essere in nessun caso richiesta laddove la domanda di assegno fosse stata presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore.

È stata posta, pertanto, sin dal principio attenzione sui nuclei vedovili per i quali la condizione di mono genitorialità si sia verificata nel corso di fruizione della prestazione ovvero per i nuclei già composti da un solo genitore a causa del decesso dell'altro.

Al riguardo, su conforme parere del Ministero vigilante, in considerazione della maggiore fragilità della tipologia di nuclei in riferimento, tale maggiorazione è stata riconosciuta, limitatamente al periodo di fruizione della misura AUU (sino al 28 febbraio 2023), esclusivamente ai nuclei divenuti vedovili nel corso di percezione della prestazione.

Sull'argomento è successivamente intervenuto l'articolo 22 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48³, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 che, con effetto sulle rate della prestazione dal 1° giugno 2023, ha aggiunto al citato articolo 4, comma 8, il seguente periodo:

"La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno".

Conseguentemente, in data 10 agosto 2023, l'Istituto ha emanato la Circolare n. 76 con la quale è stata precisata la platea di riferimento per l'applicazione della maggiorazione che comprende i soggetti che risultano vedovi e che presentano la domanda per la fruizione dell'Assegno unico per i figli a carico a partire dal 1° giugno 2023.

Con la medesima circolare è stato anche chiarito che la domanda di AUU già presentata può essere oggetto di apposita integrazione⁴ in caso di decesso di uno dei genitori a partire dal 1° giugno 2023. Con la stessa, inoltre, sono state approfondite le nuove funzionalità introdotte per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori, con il duplice obiettivo di ridurre la gravosità degli adempimenti e degli oneri a carico dell'unico genitore rimasto in vita e, al tempo stesso, di assicurare la continuità nei pagamenti della prestazione senza che si

¹ Tali soglie e importi ISEE sono stati oggetto di adeguamento all'inflazione a decorrere dalla mensilità di gennaio 2023. Per approfondimenti si veda la circolare INPS n. 41 del 7 aprile 2023.

² Cfr. circolare illustrativa n. 23 del 9 febbraio 2022

³ G.U. n. 103 del 4 maggio 2023

⁴ Nel caso in cui una domanda sia stata a suo tempo presentata dal richiedente qualificando il proprio nucleo familiare come "monogenitoriale", e indicando che il motivo era "altro genitore deceduto", è necessario, per poter usufruire della maggiorazione, integrare la domanda con il codice fiscale dell'altro genitore deceduto, la data del decesso e la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso.

determini la perdita di mensilità dell'AUU spettante per i figli a carico (cd. subentro del genitore superstite nella domanda).

1.4. Operazioni di conguaglio a credito e a debito su AUU

Con la Circolare del 9 febbraio 2022 n. 23, nel fornire i primi chiarimenti sull'applicazione della nuova misura, l'INPS ha rappresentato la possibilità che la rata mensile della prestazione possa variare sia in considerazione del momento in cui è presentata la DSU sia in ordine all'eventuale mutamento dell'ISEE nel corso dell'anno (ad esempio, per effetto di nuove nascite, riconoscimento della disabilità ecc.), con la conseguenza che ciò faccia insorgere il diritto ad un conguaglio "a credito", ma anche una posizione debitoria per il beneficiario.

Per tali motivi era stata già anticipata, con la già menzionata circolare, la necessità di operare un conguaglio alla fine dell'anno di riferimento di AUU che, come noto, decorre dal mese di marzo di ciascun anno al mese di febbraio dell'anno successivo.

Al riguardo, con il messaggio Hermes n. 1947 del 26 maggio 2023 è stato comunicato l'avvio a livello centrale della rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire da marzo 2022 con il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell'annualità 2022, tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

L'operazione ha riguardato circa 512.000 famiglie con erogazione di circa 140 milioni di euro e un importo medio aggiuntivo per famiglia pari a 272 euro. I conguagli a debito, più limitati, hanno riguardato circa 378.000 famiglie con un importo a debito medio pari a 41 euro. Tali conguagli a debito sono stati oggetto di rateizzazione del recupero nei limiti del quinto sull'importo di AUU spettante. Si riportano di seguito, in via non esaustiva, le più frequenti motivazioni di conguaglio:

- liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (cd. premio alla nascita), sulla base del valore dell'ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
- maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all'aumento del costo della vita (cfr. comunicato ISTAT del 17 gennaio 2023, circ. INPS n. 42 del 7 aprile 2023);
- importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla sede INPS di riferimento (cfr., tra gli altri, messaggio Hermes n. 970 dell'8 marzo 2021);
- conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell'ISEE 2022, eventualmente effettuate dai centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31/12/2022;
- eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori ex articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale;
- rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per persone con disabilità, introdotte dal decreto legge 21 giugno n. 73, convertito con legge 4 agosto 2022, n. 122⁵;
- ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo (cfr. messaggio Hermes n. 1714, paragrafo 2 del 20 aprile 2022);

⁵ L'intervento di conguaglio riguarda l'eventuale importo più elevato in favore dei nuclei con figli maggiorenni con disabilità a decorrere dalla mensilità di marzo 2022. Con riferimento ai predetti nuclei familiari, i conguagli possono riguardare anche l'incremento in misura fissa della maggiorazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, ove spettante, previsto dal comma 9-bis del medesimo decreto legislativo.

- ricalcolo degli importi dell'AUU per i nuclei percettori RDC con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. n. 230/2021 (cfr. messaggio INPS n. 2261 del 30 maggio 2022);
- importi riconosciuti con riferimento alle domande di AUU presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 per i figli maggiorenni).

1.5 Effetti derivanti dalla sospensione della misura Rdc sui nuclei percettori dell'integrazione

Con riferimento ai nuclei percettori della misura Reddito di cittadinanza, l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021 ha espressamente previsto la corresponsione d'ufficio della prestazione familiare AUU per i percettori del Reddito di cittadinanza, relativamente ai figli inclusi nei suddetti nuclei.

In tali casi, in sostanza, la domanda di Rdc già presentata ha costituito titolo per la percezione della quota eventualmente spettante per la prestazione AUU erogata unitamente al Rdc.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e in particolare dell'articolo 13, comma 6 del decreto legge, è stato stabilito che i nuclei già beneficiari di Rdc, al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli con disabilità, avrebbero proseguito nella fruizione di Rdc fino al 31 dicembre 2023, mentre sarebbero stati gradualmente sospesi dalla misura i nuclei che non avevano i requisiti per proseguire con la prestazione ovvero i nuclei familiari senza figli minori, persone con disabilità e persone con almeno sessant'anni di età, per i quali trovava applicazione il limite delle sette mensilità di Rdc.

Al riguardo, la questione che si è posta sin da subito è quella dei nuclei con figli maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che pur essendo sospesi dalla fruizione di Rdc non cessano anche dal diritto alla prestazione familiare di cui deve essere garantita la continuità fino al compimento dei 21 anni, fermi restando i requisiti di legge. Sul tema l'INPS ha fornito i necessari chiarimenti con messaggio Hermes n. 2896 del 7 agosto 2023.

Si tratta, in dettaglio, di nuclei che comprendono figli che si trovano nelle seguenti condizioni, accertate dall'INPS attraverso le dichiarazioni formulate a cura del titolare di Rdc su modello "AU-COM":

1. frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2. svolgono un tirocinio ovvero esercitano un'attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
3. sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4. svolgono il servizio civile universale.

Per i nuclei familiari che si trovano in una o più situazioni come sopra evidenziate, l'integrazione AUU su Rdc relativa a tutte le mensilità di spettanza è stata regolarmente corrisposta dall'INPS, senza subire ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, è avvenuto con le ordinarie modalità di accredito di Rdc, posto che la prestazione viene di norma liquidata nel mese successivo relativamente alla competenza maturata nel mese precedente.

La prestazione è stata, quindi, garantita sino alla rata di febbraio 2024, poi a decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non avessero già presentato in precedenza la domanda di AUU hanno dovuto presentarla per percepire la prestazione con decorrenza 1° marzo 2024. Al riguardo, si ricorda che come stabilito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, la domanda poteva essere presentata entro il 30 giugno 2024, fatta salva la spettanza di tutti gli arretrati a partire dal 1° marzo.

1.6 Nuovo calendario dei pagamenti mensili

Con la finalità di agevolare le famiglie che percepiscono l'Assegno unico per i figli a carico e rispondere alle esigenze di certezza dei tempi di erogazione della prestazione nel mese di giugno 2024 è stato diramato, con il Messaggio numero 2302 del 20-06-2024, il Comunicato con cui si dà notizia delle date dei pagamenti concordate da INPS con la Banca d'Italia per le rate di AUU da luglio a dicembre del corrente anno.

Nel dettaglio, in favore dei beneficiari della prestazione già nei mesi precedenti oppure nei casi in cui la rata della prestazione non abbia subito variazioni, i pagamenti sono calendarizzati nelle seguenti date:

- 17, 18, 19 luglio 2024;
- 16, 19, 20 agosto 2024;
- 17, 18, 19 settembre 2024;
- 16, 17, 18 ottobre 2024;
- 18, 19, 20 novembre 2024;
- 17, 18, 19 dicembre 2024.

Il pagamento della prima rata della prestazione, invece, ha un'istruttoria più complessa e dunque avviene di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.

Nella stessa data viene accreditato anche l'importo delle rate spettanti nell'ipotesi in cui l'assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito.

1.7 Permessi di soggiorno ammissibili per il riconoscimento di AUU - richiesta di parere derivante dall'applicazione della Sentenza n. 121/ 2023 del tribunale di Trento

Con la già citata circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e con il successivo messaggio Hermes n. 2951 del 25 luglio 2022, sono stati elencati i titoli di soggiorno validi per l'accesso alla prestazione AUU ed è stata chiarita l'esclusione del permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'articolo 22, comma 11, del testo unico sull'immigrazione, ritenuto non ammissibile.

Sulla questione, nel mese di settembre 2023 è stata notificata ad INPS la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Trento, nel dichiarare discriminatoria la condotta di INPS verso una cittadina straniera in possesso del predetto titolo di soggiorno, ordina di provvedere alla liquidazione di quanto spettante a titolo di Assegno unico e al contempo di modificare la circolare di riferimento, indicando tra gli aventi diritto ad AUU anche i titolari del predetto permesso per attesa occupazione.

L'esclusione della tipologia di permesso da quelli ammissibili ai fini del beneficio, stabilita con citato messaggio Hermes n. 2951 del 25 luglio 2022, è dovuta alla circostanza che tale permesso non è contemplato dalla normativa in vigore

(articolo 3, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230), seppure non si possa negare la sussistenza di elementi valutativi che potrebbero comportare una discriminazione di tali lavoratori e che vanno tenuti in debita considerazione. Infatti, il permesso di soggiorno per attesa occupazione ex articolo 22 del Testo unico dell'immigrazione viene rilasciato per un periodo non inferiore ad un anno e le motivazioni che possono dar luogo al rilascio di questa particolare tipologia di permesso sono riconducibili alla perdita del lavoro per:

- licenziamento;
- morte del datore di lavoro;
- altre cause dipendenti dalla volontà del datore di lavoro.

Nei casi sopra evidenziati, la durata del permesso può anche essere superiore all'anno estendendosi a tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero che abbia perso il lavoro.

Inoltre, sotto il profilo degli adempimenti, il lavoratore che perde per qualsiasi ragione l'occupazione, quindi anche per dimissioni, deve iscriversi tempestivamente e non oltre 40 giorni dalla perdita del lavoro alle liste di collocamento. Questa preventiva iscrizione presso i Centri per l' Impiego è un ulteriore onere indispensabile per poi presentare la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, da cui si evidenzia la forte similitudine con il permesso unico per motivi di lavoro che è valido ai fini dell'accesso AUU ai sensi della normativa sopra citata.

Tanto considerato, l'INPS si è attivato con una richiesta di parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁶ per sapere se per il futuro si debba procedere ad includere il permesso di soggiorno per attesa occupazione tra quelli validi ai fini dell'AUU, tenuto conto che la platea dei beneficiari appare sovrapponibile a quella dei soggetti in possesso del permesso unico di lavoro. Ciò, al fine di scongiurare il proliferare delle cause con un esito negativo e l'esposizione a giudizi di dubbio esito anche in ambito comunitario.

1.8 Rilascio di video tutorial in caso di maggiorenni per integrazione della domanda di AUU

Con messaggio Hermes n. 2096 del 6 giugno 2023, nell'ambito del Programma Digitalizzazione per il 2023 (Progetto PNRR 077 – Sistema di comunicazione organizzativa personalizzato per gli utenti - Step 2) è stato previsto l'obiettivo di innovare la comunicazione dell'INPS rivolta agli utenti in un'ottica di personalizzazione, semplificazione del linguaggio e dell'accesso ai servizi.

In tale prospettiva, è stato promosso un servizio di video guida personalizzata e interattiva sull'Assegno Unico Universale dedicato ai genitori che hanno già richiesto e richiederanno la prestazione e per i quali si sono verificate problematiche in fase di erogazione del beneficio.

In particolare, sono prese in considerazione domande di AUU che non possono essere accolte per la mancanza di documentazione da allegare alla medesima domanda, ovvero che sono nello stato di accoglimento, ma il cui pagamento non può andare a buon fine a causa di anomalie legate alla verifica dell'abbinamento del codice fiscale dell'utente con l'IBAN inserito nella domanda per ottenere il pagamento dell'importo spettante.

In tali casi è stato effettuato l'invio ai genitori, nelle condizioni sopra indicate, di una video-guida personalizzata che informa sullo stato della domanda presentata e avvisa

⁶ Nota prot. 231742 del 21 settembre 2023.

in ordine alla necessità di completare la propria domanda di AUU.

Nelle ipotesi di domande presentate per il tramite un Patronato di fiducia, la video-guida spiega le ragioni del blocco e fornisce indicazioni per integrare/revisionare la domanda rivolgendosi al già menzionato intermediario che avrà cura di effettuare tutte le operazioni necessarie mediante l'utilizzo delle funzionalità di modifica o integrazione della domanda stessa.

Ogni video è personalizzato poiché contiene il riferimento al **nome di battesimo del richiedente** e mostra immagini del genitore donna o uomo con genere corrispondente al genere del destinatario, per favorire l'identificazione/attivazione della/del destinataria/o e propone azioni di approfondimento e un accesso diretto ai servizi INPS da utilizzare per modificare/integrare la domanda⁷.

1.9 Assegno unico per famiglie con nuovi nati. Proattività del servizio

Il Piano Strategico Digitale 2022-2025 prevede la proattività come importante linea d'innovazione e la Determinazione del CDA n. 92 dell'8 giugno 2022 ha definito le linee guida per l'introduzione dei servizi proattivi, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Nell'ambito dell'offerta di questa tipologia di servizi, in occasione della nascita di un figlio l'INPS procederà ad inviare ai genitori una comunicazione via e-mail, invitandoli a presentare domanda per richiedere l'AUU o integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico.

Il nuovo servizio viene erogato tramite la Piattaforma di Proattività, finanziata dal PNRR, che permette di rilevare la nuova nascita come evento abilitante per il diritto all'Assegno unico, a condizione che gli utenti abbiano prestato il consenso a ricevere comunicazioni proattive dall'INPS⁸.

1.10 Rivalutazione degli importi per il 2024

Con messaggio Hermes n. 872 dell'8 febbraio 2024 è stato comunicato che gli importi dell'Assegno unico per i figli a carico, spettanti per l'annualità 2024, sono stati rideterminati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, secondo il quale sia l'AUU che le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita ossia dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

1.11 Riconoscimento dell'assegno ai genitori affidatari

Con messaggio Hermes n. 773 del 21 febbraio 2024, l'istituto ha dettato ulteriori chiarimenti in merito al riconoscimento alla famiglia affidataria del diritto all'AUU in presenza di un provvedimento del servizio sociale o del tribunale dei minorenni che scaturisce da una situazione di difficoltà della famiglia d'origine del minore.

⁷ Si ricorda che per poter fruire del nuovo servizio di comunicazione digitale in materia di AUU nel rispetto della normativa in materia di privacy è necessario aver esercitato l'adesione ai servizi proattivi, fornendo il consenso per il trattamento dei dati personali. Al riguardo, con Messaggio Hermes n. 333 del 20/01/2023, per ricevere contenuti personalizzati e servizi in modalità proattiva da parte dell'Inps, gli utenti possono collegarsi al sito istituzionale e accedere alla propria area MyINPS all'interno della quale, cliccando su "Vai ai tuoi consensi", potranno prendere visione di tutte le informazioni relative ai servizi proattivi, nella sezione "Adesione ai servizi proattivi", ed aderirvi cliccando su "Acconsento".

⁸ Cfr nota precedente.

Per la presentazione della domanda telematica di Assegno unico la famiglia affidataria oppure i patronati devono compilare la specifica opzione "Genitore affidatario per affido preadottivo o temporaneo" e allegare il provvedimento di affido per la verifica da parte della sede territorialmente competente, a cui l'istanza viene posta in stato di evidenza.

1.12 Subentro del Patronato in una domanda di Assegno unico

In un'ottica di efficientamento dei servizi si è resa disponibile una nuova funzionalità che consente al richiedente dell'AUU di conferire all' Istituto di Patronato il mandato di assistenza e rappresentanza relativo a una domanda di AUU già in corso, presentata dallo stesso cittadino o da un diverso Istituto di Patronato. La funzionalità disponibile sia per gli operatori di Patronato, che devono confermare l'operazione attraverso un codice numerico di riscontro (inviato al richiedente l'AUU sul suo numero di cellulare registrato sugli archivi dei contatti in possesso dell'Istituto), sia per l'operatore delle Strutture territoriali dell'Istituto, è stata implementata al fine di gestire le richieste di subentro che dovessero pervenire direttamente dal cittadino (messaggio Hermes n. 1108 del 14 marzo 2024).

1.13 Genitori entrambi lavoratori: nuove funzionalità di gestione della maggiorazione per i nuclei vedovili

Con il messaggio Hermes n. 2303 del 20 giugno 2024, è stato comunicato il rilascio, nell'ambito della procedura di presentazione della domanda di AUU per i figli a carico, di nuove funzioni per la gestione della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei vedovili ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Per effetto della suddetta novella normativa, dal 1°giugno 2023 "La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno".

Con lo stesso messaggio sono state fornite ulteriori indicazioni procedurali relativamente all'ipotesi del subentro nella domanda di AUU in caso di decesso del genitore richiedente con ripartizione al 100% per provvedimento giudiziario.

1.14 Maggiorazione per la condizione di disabilità dei figli beneficiari: implementazione delle modalità di verifica

In un'ottica di efficientamento dei servizi, sono state introdotte nuove funzionalità procedurali che consentono agli operatori delle strutture territoriali dell' Istituto di effettuare le operazioni di verifica della condizione di disabilità (che attribuisce il diritto ad una maggiorazione per i figli sino a 21 anni, nonché costituisce titolo all'assegno per i figli a carico di età superiore a 21 anni e nelle ipotesi di nuclei orfanili) sulle singole mensilità, generando congruagli positivi e negativi sugli importi in pagamento.

Capitolo 2

L'impatto dell'assegno unico e universale sulle famiglie e i dati statistici commentati

Questo capitolo è dedicato all'illustrazione e al commento dei dati statistici, aggiornati a settembre 2024, prodotti dall'Istat sulla popolazione, natalità, fecondità e struttura delle famiglie residenti in Italia.

2.1. Natalità e fecondità

Nel 2023 le nascite della popolazione residente sono 379.890, 13mila in meno rispetto al 2022 (-3,4%). Rispetto al 2008, anno in cui il numero dei nati vivi superava le 576mila unità, rappresentando il più alto valore dall'inizio degli anni Duemila, si riscontra una perdita complessiva di 197mila unità (-34,1%). La sistematica riduzione rilevata in tale periodo è stata annualmente di circa 13mila unità (Tavola 1).

Tavola 1. Principali indicatori di natalità e fecondità. Anni 2008, 2014, 2018-2023.

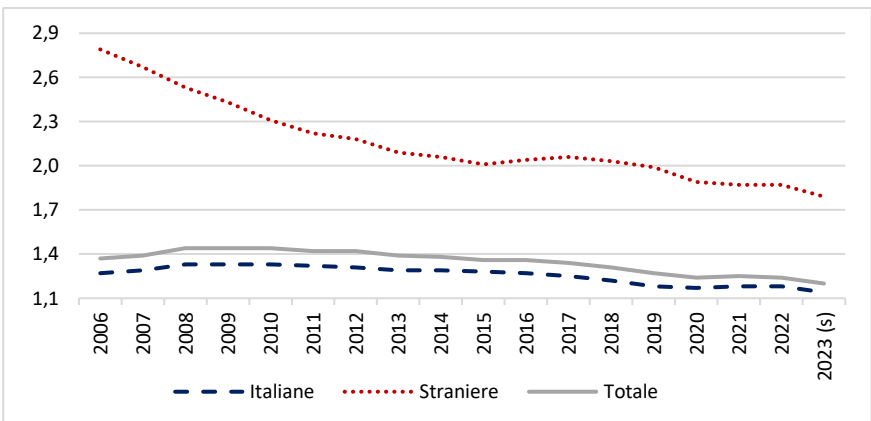
	2008	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nati	576.659	514.308	439.747	420.084	404.892	400.249	393.333	379.890
Tasso di natalità	9,7	8,5	7,3	7,0	6,8	6,8	6,7	6,4 (s)
Nati del primo ordine (s) %	49,4	48,9	46,6	47,7	47,5	46,6	48,9	49,1
Nati da almeno un genitore straniero (%)	16,8	20,4	22,0	22,0	21,8	21,5	20,9	21,3
Nati da genitori entrambi stranieri (%)	12,6	15,1	14,9	15,0	14,8	14,2	13,5	13,5
Nati da genitori entrambi italiani (%)	83,2	79,6	78,0	78,0	78,2	78,5	79,1	78,7
Nati fuori dal matrimonio (%)	19,7	26,0	32,3	33,4	35,8	39,9	41,5	42,3
Tasso di fecondità totale	1,44	1,39	1,31	1,27	1,24	1,25	1,24	1,2 (s)
Tasso di fecondità donne italiane	1,33	1,29	1,22	1,18	1,17	1,18	1,18	1,14 (s)
Tasso di fecondità donne straniere	2,53	2,09	2,03	1,99	1,89	1,87	1,86	1,79 (s)
Età media al parto madri	31,0	31,4	32,0	32,1	32,2	32,4	32,4	32,5 (s)
Età media al parto madri italiane	31,6	32,1	32,5	32,6	32,7	32,8	32,9	33 (s)
Età media al parto madri straniere	27,5	28,5	29,0	29,1	29,3	29,7	29,5	29,7 (s)

Fonte: Istat, Natalità e fecondità della popolazione residente, 2023

(s) Stima per l'anno 2023

Il numero medio di figli per donna scende: si attesta a 1,20, in flessione sul 2022 (1,24); la stima provvisoria elaborata sui primi 7 mesi del 2024 evidenzia una fecondità pari a 1,21 (Grafico 1). Il calo delle nascite, oltre che dalla ormai stabile bassa tendenza ad avere figli (1,2 figli per donna nel 2023), è anche causato dalla riduzione del numero di donne in età feconda, convenzionalmente fissata tra i 15 e i 49 anni.

Grafico 1. Numero medio di figli per donna per cittadinanza. Anni 2006-2023.



2.2 Struttura delle famiglie

Nel 2023 il numero delle famiglie in Italia è salito a circa 25 milioni e 734 mila⁹ (Grafico 2). L’aumento del numero complessivo di famiglie nel decennio 2013-2023 (+ 938 mila) è riconducibile alla crescita pressoché costante della quota di famiglie unipersonali, passate dal 30,1% del totale delle famiglie nel 2013 al 34,4% nel 2023. Nello stesso periodo è proseguita la diminuzione della quota di famiglie numerose – ovvero quelle con cinque o più componenti – che hanno mostrato un sensibile calo passando dal 5,6% al 4,4% (Grafico 3).

Grafico 2 Famiglie per numero di componenti. Anni 2013-2023 (valori assoluti in migliaia, medie biennali*).

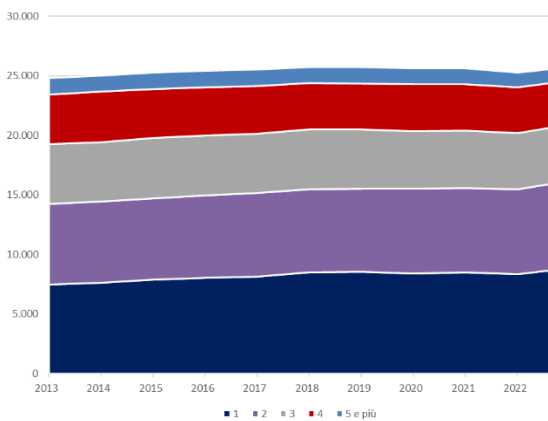
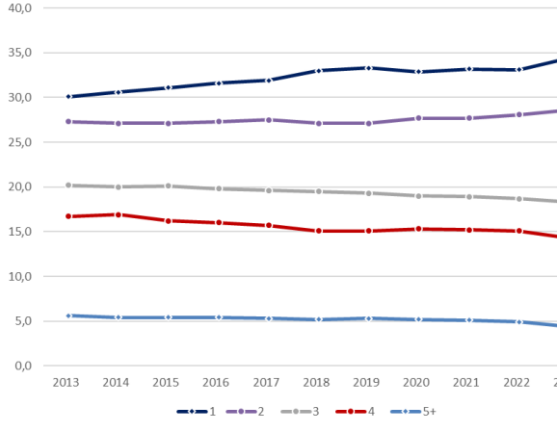


Grafico 3 Famiglie per numero di componenti. Anni 2013-2023 (composizione percentuale, medie biennali*).



Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana"
* Il valore nell'anno t è frutto di una media tra i valori rilevati nell'anno t e nell'anno t-1.

La gran parte delle famiglie (62,0% del totale delle famiglie nel 2023) è formata da un unico nucleo familiare¹⁰. Si tratta soprattutto di coppie con figli (il 30,8%), che sono state raggiunte e superate dalle famiglie unipersonali (34,4%). Le coppie senza figli rappresentano un quinto del totale delle famiglie (il 20,5%). Una famiglia su dieci (10,7%) è formata da un nucleo monogenitore, si tratta prevalentemente di madri sole. Le famiglie senza nucleo rappresentano complessivamente il 36,9% del totale e sono costituite per la quasi totalità da persone che vivono da sole (il 34,4% del totale delle famiglie) e per il 2,5% da persone conviventi, tra cui non sussistono legami di coppia o di tipo genitore-figlio. Le famiglie composte di due o più nuclei restano una tipologia residuale (1,1%) (Tavola 2).

Tavola 2. Famiglie per tipologia. Anni 2013-2023 (composizione percentuale, medie biennali*).

ANNI	Famiglie senza nucleo		Famiglie con un solo nucleo			Famiglie con due o più nuclei
	Famiglie uni-personali	Altre famiglie	Coppia senza figli	Coppia con figli	Un solo genitore con figli	
2013	30,1	2,1	20,4	36,2	9,7	1,5
2014	30,6	1,9	20,6	36,1	9,4	1,4
2015	31,1	2,0	20,5	35,4	9,7	1,3
2016	31,6	2,1	20,4	34,7	9,7	1,4
2017	31,9	2,2	20,6	34,0	10,0	1,5
2018	33,0	2,2	20,2	33,3	9,9	1,5

⁹ I dati sulle famiglie sono di fonte campionaria e non sono direttamente confrontabili con quelli di fonte censuaria riferiti al 2021 e riportati nella Relazione semestrale, maggio – ottobre 2023.
¹⁰ È definito come l’insieme delle persone che formano una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio. Si intende la coppia coniugata o convivente, senza figli o con figli mai sposati, o anche un solo genitore assieme a uno o più figli mai sposati. Il concetto di nucleo familiare è normalmente più restrittivo rispetto a quello di famiglia; infatti nell’ambito di una famiglia possono esistere uno o più nuclei familiari. Può non esservene nessuno come è nel caso ad esempio delle famiglie unipersonali. Una famiglia può essere composta da più nuclei, ma può anche essere costituita da un nucleo e da uno o più membri isolati (altre persone residenti aggregate).

2019	33,3	2,3	19,6	33,1	10,2	1,5
2020	32,9	2,4	19,8	32,8	10,7	1,5
2021	33,2	2,4	19,9	32,5	10,7	1,3
2022	33,1	2,4	20,2	32,2	10,7	1,3
2023	34,4	2,5	20,5	30,8	10,7	1,1

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana"

* Il valore nell'anno t è frutto di una media tra i valori rilevati nell'anno t e nell'anno t-1.

Nel 2023 le famiglie con figli sono 11 milioni e 41 mila di cui circa tre quarti sono costituite da coppie con figli e il restante quarto sono famiglie monogenitore (Tavola 3).

Tavola 3 Famiglie con figli per tipo di famiglia, numero di figli ed età del figlio più piccolo. Anni 2013 e 2023 (valori assoluti in migliaia, medie biennali).*

Famiglie	coppie con figli		monogenitore	
	2013	2023	2013	2023
numero di figli:				
1 figlio	4.338	3.880	1.813	2.008
2 figli	3.888	3.401	681	776
3 e più figli	985	814	129	162
età del figlio più piccolo:				
fino a 18 anni	5.596	4.713	978	1.107
18 anni e più	3.615	3.382	1.646	1.839
Totale	9.211	8.095	2.624	2.946

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana"

* Il valore nell'anno t è frutto di una media tra i valori rilevati nell'anno t e nell'anno t-1.

2.3 Previsioni su numero e tipologie di famiglie

Nello scenario mediano delle previsioni della popolazione residente e delle famiglie dell'Istat, tra il 2023 e il 2043 è previsto un calo della popolazione residente in Italia di 2,6 milioni di unità (da 58,6 milioni a poco più di 56). Questo fenomeno, unitamente al calo della natalità e l'instabilità dei legami di coppia, porterà ad una crescita del 15,4% delle famiglie composte da una persona sola, facendo aumentare il suo contingente da 9,3 a 10,7 milioni (Tavola 4).

La crescita, assoluta e relativa, di questa tipologia determinerà gran parte dell'aumento del numero complessivo di famiglie. In virtù dei bassi livelli di fecondità e considerate le ipotesi alla base della previsione (scenario mediano) si prevede, invece, un forte calo delle famiglie con figli (-12,1%, da 10,5 milioni a 9,2) e in particolare di quelle con figli minori di 20 anni (-16,8%). Inoltre, la maggiore diffusione dell'instabilità coniugale comporterà un aumento, non eccezionale ma significativo, di famiglie composte da un genitore solo, che passeranno dal 10,4% del totale delle famiglie nel 2023 all'11,1% nel 2043.

Tavola 4. Numero di famiglie per tipologia. Anni 2023, 2033, 2043, scenario mediano, valori in migliaia.

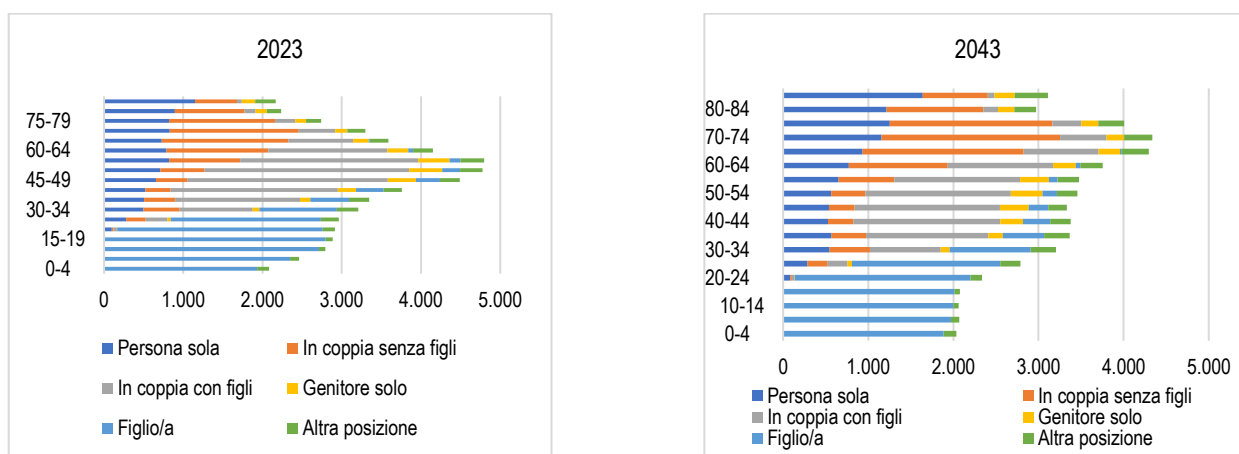
TIPOLOGIA	2023	2033	2043
Persone sole	9.306	10.808	11.546
<i>di cui maschio</i>	4.249	4.535	4.689
<i>di cui femmina</i>	5.057	5.527	6.047
Coppia senza figli	5.273	5.714	5.878
Coppie con figli	7.756	6.990	6.203
<i>di cui almeno un figlio <20 anni</i>	5.007	4.240	3.863
Madri sole con figli	2.217	2.305	2.328
<i>di cui almeno un figlio <20 anni</i>	953	966	1.020
Padri soli con figli	498	599	672
<i>di cui almeno un figlio <20 anni</i>	188	208	231
Altro tipo di famiglia (*)	968	1.053	1.112
Numero totale di famiglie	26.018	26.724	26.930

Fonte: Istat, Previsioni della popolazione residente e delle famiglie, base 1/1/2023

(*) Famiglie multi-personali (formate da più persone che non costituiscono nucleo) e famiglie con due o più nuclei.

La struttura per età della popolazione, distinta per ruolo familiare, consente di osservare le trasformazioni all'interno delle famiglie nei prossimi venti anni. Le attuali dinamiche demografiche proseguono la tendenza alla diminuzione delle nuove generazioni, causando uno squilibrio a favore di quelle più anziane. Non si ravvisano al momento segnali di una inversione di tendenza nel numero delle nascite nei prossimi anni, anche considerando le ipotesi più favorevoli sulla propensione media delle coppie ad avere un figlio o ad averne uno in più. Ciò è dovuto sia al numero decrescente di donne in età fertile, sia alla persistente tendenza a rimandare la genitorialità. Il confronto tra la popolazione al 2023 e quella prevista al 2043, distinta per ruoli familiari, mostra i cambiamenti demografici e sociali che si prevedono in questi venti anni (Grafico 4). In particolare, si osserva una diminuzione dei partner in coppia con figli (dal 26,5% a 22,1% di persone che vivono in famiglia), un aumento delle persone in coppia senza figli (dal 18% al 21%), queste ultime soprattutto se anziane, mentre gli individui nella posizione di figlio scenderanno dal 28,7% al 25%. A causa della prolungata bassa natalità, la posizione di figlio fino a 24 anni registrerà una diminuzione del 19,8% (da oltre 12 milioni a poco meno di 10). Tra le persone sole, oltre all'aumento tra gli ultrasessantacinquenni, si prevede una crescita dei giovani che vivranno soli tra i 25 e i 39 anni di età. Per questa componente giovanile, soprattutto in ambito maschile, ci si aspetta un rialzo complessivo del 10%, che la vedrebbe passare da poco più di 850 mila nel 2023 a 940 mila nel 2043.

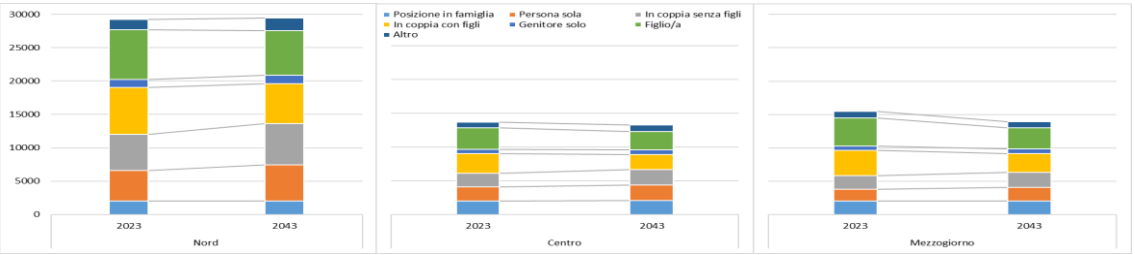
Grafico 4. Persone per posizione familiare e classe di età. Anni 2023 e 2043, scenario mediano, valori in migliaia.



Fonte: Istat, Previsioni della popolazione residente e delle famiglie, base 1/1/2022

La progressiva riduzione della popolazione non investe tutto il territorio in maniera uniforme: tra il 2023 e il 2043 si prevede un calo della popolazione nelle regioni del Centro (-3,7%) e del Mezzogiorno (-11,5%), mentre al Nord è previsto un lieve aumento (+0,7%) (Grafico 5). Per quanto riguarda i cambiamenti demo-sociali, osservabili attraverso la posizione degli individui nella famiglia, le tendenze previste per il Paese nel suo complesso si confermano anche a livello di grandi ripartizioni, pur con intensità differenziate sul territorio. Al Nord risulta più intensa la crescita delle persone sole (+17,7%), dei partner in coppia senza figli (+13,9%) e di persone in altre tipologie di posizione (+20,8%); al Mezzogiorno è maggiore la riduzione delle coppie con figli (-24%) e delle persone in posizione di figlio (-25,7%), mentre nelle regioni del Centro Italia è previsto un netto aumento dei genitori soli (+17,4%).

Grafico 5. Persone per posizione familiare e ripartizione geografica. Anni 2023 e 2043, scenario mediano, valori assoluti in migliaia.



Fonte: Istat, Previsioni della popolazione residente e delle famiglie, base 1/1/2022

2.4 Le famiglie con figli fiscalmente a carico

In questo paragrafo si considerano le famiglie con figli fiscalmente a carico; secondo la normativa relativa all’assegno unico e universale, si considerano figli a carico tutti i figli minorenni o nati dal 7° mese di gravidanza e i figli tra i 18 e i 21 anni che non abbiano percepito nell’anno un reddito superiore agli 8.000 euro¹¹ (D.Lgs. 230/2021, art. 1, c. 2 e art.2 c. 1). I figli fiscalmente a carico, secondo tale definizione, sono stati stimati nel modello di microsimulazione delle famiglie (FaMiMod), sviluppato dall’Istat¹². In particolare, le famiglie beneficiarie sono quelle con figli a carico fino ai 21 anni di età, anche se fra i 18 e i 21 anni si ha diritto a percepire l’assegno soltanto sotto alcune condizioni¹³. Inoltre, si sono considerate anche le famiglie con figli a carico fino a un anno di età e le famiglie numerose (con tre o più figli) con figli a carico da uno a tre anni, in quanto beneficiarie delle maggiorazioni previste dalla Legge di Bilancio per il 2023 (legge n. 197/2022, art. 1 c. 357). Le famiglie con un figlio rappresentano oltre il 51% del totale delle famiglie con figli a carico; se considerate insieme a quelle con due figli, la quota arriva al 92% circa, mentre il restante 8% è costituito dalle famiglie con almeno tre figli (Tavola 5). Le famiglie destinatarie delle maggiorazioni costituiscono una quota contenuta di quelle con figli a carico fino ai 21 anni, rispettivamente il 6,1% (quelle con figli fino ad un anno) e il 2,4% (con tre o più figli e almeno uno tra uno e tre anni di età).

Tavola 5 - Famiglie con figli a carico fino a 21 anni per numero ed età dei figli (2024).

	Numero di famiglie	%
un figlio	3.341.968	51,6
due figli	2.613.173	40,4
tre o più figli	516.468	8,0
Totale	6.471.609	100
di cui famiglie con:		
figli minori	5.968.559	92,2
figli da 0 a 3 anni	1.233.383	19,1
di cui famiglie con:		
figli da 0 a 1 anno	395.262	6,1
figli da 1 a 3 anni in famiglie con 3 o più figli	145.544	2,4

Fonte: FaMiMod, modello di microsimulazione delle famiglie (Istat)

La distribuzione delle famiglie in base al numero di figli a carico ha un profilo sostanzialmente omogeneo fra le grandi ripartizioni (Tavola 6). Fanno eccezione il profilo distributivo delle

¹¹ Più in generale le condizioni per considerare un figlio tra i 18 e i 21 anni a carico sono: frequenza di un corso di formazione professionale o di laurea, tirocinio o attività lavorativa percependo un reddito inferiore a 8.000 euro annui, iscrizione come disoccupati nelle liste dei servizi pubblici per l’impiego, servizio civile universale. I figli con disabilità a carico hanno diritto all’assegno senza limiti di età (D.L. 230/2021, art. 2, c.1).

¹² Si veda l’Appendice metodologica per ulteriori dettagli sul modello di microsimulazione FaMiMod. Per una descrizione più approfondita cfr. il volume monografico Istat, Rivista di Statistica Ufficiale, 2/2015. https://www.istat.it/files/2015/10/rsu_2_2015.pdf

¹³ Nella definizione di figli a carico qui utilizzata non si è potuto tenere conto della condizione di disabilità, per la quale è prevista una maggiorazione.

regioni del Sud, dove ci sono relativamente meno famiglie con un solo figlio a carico rispetto alla media italiana e più famiglie con due figli a carico, e quello delle regioni del Centro Italia dove, viceversa, ci sono relativamente più famiglie con un solo figlio a carico e meno famiglie con due o più figli.

Tavola 6 - Famiglie con figli fiscalmente a carico per numero di figlie e ripartizione geografica (2024).

numero di figli a carico fino ai 21 anni	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud	Isole	Totale
1	52,3	53,8	58,6	43,7	50,1	51,6
2	38,2	37,8	35,1	47,8	44,3	40,4
3 o più	9,5	8,4	6,3	8,5	5,6	8,0

Fonte: FaMiMod, modello di microsimulazione delle famiglie (Istat)

2.5 Tipologie familiari e classi di ISEE

In questo paragrafo si considera l'Indicatore della situazione economica¹⁴ (Isee), le cui classi rappresentano uno dei criteri per stabilire l'importo dell'AUU. L'assegno spetta a tutte le famiglie con figli a carico fino ai 21 anni e l'importo dell'assegno si riduce al crescere dell'Isee. Il 23,4% circa delle famiglie con figli si colloca nella classe di Isee inferiore ai 9.500 euro, il 38,9% in quella fra i 9.500 e i 25.000 euro, il 20,1% ha un Isee tra i 25 e i 40.000 euro, mentre il 17,6% presenta un Isee al di sopra dei 40.000 euro (Tavola 7). Fra le famiglie con un solo figlio fiscalmente a carico, il 58,6% si colloca al di sotto della soglia dei 25.000 euro, il 41,4% al di sopra; in quelle con due figli le percentuali sono rispettivamente il 65,6% e il 34,4%. Le famiglie numerose, con tre o più figli, che costituiscono una quota esigua (8%) delle famiglie con figli a carico fino ai 21 anni, sono concentrate nella classe di Isee inferiore a 25.000 euro (il 69,7%, di cui il 43,1% nella classe sotto i 9.500 euro).

Tavola 7 - Famiglie con figli fiscalmente a carico fino a 21 anni per numero di figli e classi di Isee per 100 famiglie con le stesse caratteristiche (2024).

CLASSE DI ISEE	numero di figli a carico fino a 21 anni			
	1	2	3	Totale
<9500	19,7	24,3	43,1	23,4
>=9500 e <25000	38,9	41,3	26,7	38,9
>=25000 e <40000	22,8	18,4	11,7	20,1
>=40000	18,7	16,0	18,6	17,6
Totale	100	100	100	100

Fonte: FaMiMod, modello di microsimulazione delle famiglie (Istat)

Fra le famiglie con figli minori fiscalmente a carico, le coppie con almeno un minore sono l'80,4% e i monogenitori il 17,2%, mentre le altre tipologie (tra cui quelle con due o più nuclei), sono il 2,4%. Il 60,5% delle coppie con almeno un minore si colloca nelle classi di Isee inferiore a 25.000 euro e tale percentuale sale a 79,3% per le famiglie monogenitore (Tavola 8).

¹⁴ L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è una misura delle condizioni economiche familiari che tiene conto sia del reddito (Indicatore situazione reddituale, ISR), sia del patrimonio (Indicatore situazione patrimoniale, ISP). L'ISEE è uguale all'ISR più una quota, pari al 20%, dell'ISP; tale somma va divisa per una scala di equivalenza, in modo da riflettere i diversi bisogni di famiglie di diversa numerosità e composizione.

Tavola 8 - Famiglie con figli minori fiscalmente a carico per tipologia familiare e classi di Isee (2024)

CLASSE DI ISEE	Coppie con almeno un minore	Monogenitori con almeno un minore	Altra tipologia	Totale
<9500	21,3	39,7	10,7	24,2
>=9500 e <25000	39,2	39,6	55,8	39,7
>=25000 e <40000	21,7	10,3	26,7	19,9
>=40000	17,8	10,3	6,7	16,3
Totale	100	100	100	100

Fonte: FaMiMod, modello di microsimulazione delle famiglie (Istat)

Conclusioni

Da quanto sopra illustrato, in riferimento alla gestione amministrativa e applicativa della misura, si conferma che anche per l'annualità 2024, non è necessario presentare una nuova domanda di AUU, salvo l'onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda (es. nascita di un nuovo figlio), nell'ottica del perseguimento della semplificazione per gli utenti. Conseguentemente, se nel 2022 sono pervenute circa 6,2 milioni di domande tese ad ottenere l'AUU, nel 2023 ne sono pervenute solo poco più di 800mila e, fino al mese di ottobre 2024, il dato si attesta a circa 500 mila.

In riferimento ai primi dieci mesi del 2024, per effetto dell'adeguamento dell'importo dell'AUU all'indice del costo della vita, gli importi medi mensili per richiedente sono passati da 257 euro del 2023 a 273 euro del 2024, mentre l'importo medio mensile per ciascun figlio è passato da 162 euro del 2023 a 172 euro dei primi dieci mesi del 2024.

Per il mese di ottobre 2024 i dati evidenziano, per i richiedenti con figli con disabilità nel nucleo, un importo medio di circa il 51% superiore rispetto a quello erogato ai richiedenti senza figli con disabilità, in parte legato alla maggiore numerosità dei figli nel nucleo (1,67 figli in media contro 1,58 dei nuclei senza persone con disabilità), in parte dovuto alle maggiorazioni previste per i figli minorenni con disabilità nel decreto istitutivo ed ulteriormente incrementate per i figli maggiorenni con disabilità dal decreto 73/2022, e dell'ulteriore importo forfettario di 120 euro introdotto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 per i nuclei con figli con disabilità che percepiscono la maggiorazione compensativa degli ANF prevista per le famiglie con Isee fino a 25.000 euro e con diritto all'ANF per figli minori nel 2021.

Un'analisi di particolare interesse è quella condotta sulle differenze territoriali tra gli importi medi mensili per ciascun figlio per regione di residenza del richiedente. Con riferimento al mese di ottobre 2024, la concentrazione di importi più elevati si ha al sud, dove si rileva un valore medio mensile dell'AUU di 186 euro a figlio (il valore massimo pari a 195 euro si registra in Calabria), mentre gli importi meno consistenti si registrano al nord, dove si ha complessivamente un importo medio per figlio di 164 euro (con un valore minimo di 156 euro nella provincia autonoma di Bolzano). La differenziazione territoriale in termini di importi medi erogati, oltre alle eventuali differenze della numerosità e della composizione dei nuclei familiari, risulta in buona parte riconducibile alla diversa distribuzione del reddito tra aree geografiche, in quanto la misura del beneficio riconosciuto è funzione (inversa) del livello di ISEE, di fatto meno elevato al sud rispetto al nord.

Nel mese di ottobre 2024, l'assegno medio di 173 euro a figlio si è declinato in maniera diversa per classe di età: i minorenni hanno percepito mediamente un assegno di 186 euro, ai figli maggiorenni tra i 18 ed i 20 anni è stato riconosciuto un assegno medio pari a 85 euro e ai figli maggiorenni con disabilità, con 21 anni ed oltre, la misura media della prestazione mensile è stata di 159 euro.

Considerando che l'importo complessivamente erogato nel mese di settembre 2024 è pari a circa 1,6 miliardi di euro, si può desumere che, in termini complessivi, la spesa è stata impiegata per il 92% del suo ammontare a favore dei figli minorenni, che in termini di numerosità risultano pari all'86% del totale dei beneficiari, e per l'8% ai maggiorenni, pari in termini numerici al 14% dei beneficiari.

Con riferimento ai richiedenti che hanno ricevuto almeno una mensilità di AUU, si è passati da circa 5,7 milioni del 2023 a circa 6,3 milioni per i primi dieci mesi del 2024 interessando circa 10 milioni di figli.

Come sopra già rilevato, il take up della misura è in costante crescita. Con riferimento al 2023 esso risulta pari al 93% e a livello territoriale si distribuisce in modo analogo a quanto già riscontrato l'anno precedente: maggiore al sud (97%) rispetto al centro e al nord (in cui si attesta rispettivamente al 92% e al 91%).

Spostando l'analisi sulla composizione della popolazione italiana, si conferma anche per l'anno 2023 il trend negativo di nascite della popolazione residente che in particolare ha registrato un -3,4% rispetto all'anno precedente. La perdita complessiva, invece, rispetto al 2008, anno in cui il numero dei nati vivi ha rappresentato il più alto valore dall'inizio degli anni Duemila, è stata del 34,1%.

In merito al numero medio di figli per donna si evidenzia, da una stima provvisoria elaborata sui primi 7 mesi del 2024, un leggero miglioramento del dato che infatti passa da 1,20 del 2023 a 1,21 figli per donna.

In relazione alla struttura delle famiglie, dai dati esposti, emerge la predominanza delle famiglie unipersonali (34,4%) su quelle composte da coppie con figli (il 30,8%). Tale incremento è verificato anche dallo studio sullo scenario mediano delle previsioni della popolazione residente e delle famiglie, per il periodo tra il 2023 e il 2043. Lo stesso, oltre a riportare una crescita del 15,4% delle famiglie composte da una persona sola, prevede un ulteriore calo della popolazione di 2,6 milioni di unità (da 58,6 milioni a poco più di 56).

Dall'analisi dei dati esposti si può inoltre osservare come la progressiva riduzione della popolazione non investirà tutto il territorio in maniera uniforme: tra il 2023 e il 2043 si prevede, infatti, un calo della popolazione nelle regioni del Centro (-3,7%) e del Mezzogiorno (-11,5%), mentre al Nord è previsto un lieve aumento (+0,7%).

Concludendo la parte di analisi dei dati si evidenzia che, dando seguito ai lavori svolti in occasione dell'ultima riunione plenaria tenutasi lo scorso 27 luglio, sono in corso i successivi adempimenti posti a carico del Dipartimento. In particolare, le questioni emerse nel corso della suddetta riunione sono state rese note all'Autorità politica al fine di poter effettuare le relative valutazioni sulla fattibilità di quanto proposto anche con il coinvolgimento delle altre Amministrazioni competenti. Questo Dipartimento ha, inoltre, indirizzato al Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana una nota al fine di sollecitare un intervento che possa determinare una positiva considerazione degli importi percepiti dai beneficiari dell'Assegno unico nella quantificazione del reddito disponibile dei fruitori dei prodotti creditizi.